

REGOLAMENTO (CE) N. 616/2007 del 4 giugno 2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi
(*modificato dai Reg.ti n. 257/2011, n. 1246/2012, 302/2013*)

OMISSIS

Articolo 1

1. **(1246/2012)** Sono aperti i contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento per l'importazione dei prodotti oggetto degli accordi tra l'Unione e il Brasile e tra l'Unione e la Thailandia, approvati con decisione 2007/360/CE e con decisione 2012/792/UE del Consiglio.

I contingenti tariffari sono aperti su base annua per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno.

2. Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale applicabile, i numeri di ordine e i numeri del gruppo corrispondente sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

1. **(1246/2012)** Eccezion fatta per i gruppi 3, 4B, 5B e 6B, il quantitativo fissato per il periodo contingente annuo è ripartito in quattro sottoperiodi nella maniera seguente:

- a) 30 % nel sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre;
- b) 30 % nel sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- c) 20 % nel sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo;
- d) 20 % nel sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno.

2. **(1246/2012)** Il quantitativo annuo fissato per i contingenti dei gruppi 3, 4B, 5B e 6B non è suddiviso in sottoperiodi.

3. **(1246/2012)** I quantitativi annui stabiliti per i contingenti dei gruppi 5A e 5B sono gestiti in una prima fase assegnando diritti di importazione e, in una seconda fase, rilasciando titoli di importazione.

Articolo 4

1. **(257/2011)** Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, per quanto riguarda i gruppi diversi **(1246/2012)** dai gruppi 5A e 5B ◀, il richiedente di un titolo di importazione, all'atto della presentazione della sua prima domanda per un determinato periodo contingente, fornisce la prova di avere importato, durante ciascuno dei due periodi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, almeno 50 tonnellate di prodotti inclusi nell'allegato I, parte XX, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio o preparazioni del codice NC 0210 99 39.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, per quanto riguarda **(1246/2012)** i gruppi 5A e 5B ◀, il richiedente di un diritto di importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingente, fornisce la prova di avere importato almeno 250 tonnellate di prodotti inclusi nell'allegato I, parte XX, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o di preparazioni di cui al codice NC 0210 99 39 durante ciascuno dei due periodi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

La domanda di titolo reca l'indicazione di uno solo dei numeri di ordine di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, all'atto della presentazione della prima domanda di titolo di importazione per un determinato periodo contingente, il richiedente può fornire la prova di avere trasformato, in ciascuno dei due periodi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, almeno 1 000 tonnellate di pollame di cui al codice NC 0207 o NC 0210, in preparazioni di pollame di cui al codice NC 1602, contemplate dal regolamento (CE) n. 1234/2007 o in preparazioni omogeneizzate di cui al codice NC 1602 10 00 contenenti esclusivamente carne di pollame.

Ai fini del presente paragrafo, per «trasformatore» si intende qualsiasi persona iscritta nel registro nazionale dell'IVA dello Stato membro in cui è stabilita in grado di dimostrare l'attività di trasformazione mediante qualsiasi documento commerciale in maniera ritenuta soddisfacente dallo Stato membro interessato.

3. Una società sorta dalla fusione di imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda su tali quantitativi di riferimento.

4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i numeri dei **(1246/2012)** gruppi 3, 6A, 6B e 8 ◀, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti di un solo gruppo se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande relative ciascuna ad un solo paese d'origine sono presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 5 del presente articolo esse sono considerate come un'unica domanda.

5. **(302/2013)** Ciascuna domanda di titolo d'importazione o di diritto d'importazione deve soddisfare le prescrizioni relative a un quantitativo minimo in tonnellate nonché a una percentuale massima del quantitativo disponibile per il

periodo o il sottoperiodo contingente in questione. Le prescrizioni relative a ciascun contingente sono stabilite nell'allegato I.

6. **(257/2011)** I titoli comportano l'obbligo di importare dal paese indicato, eccezion fatta per i **(1246/2012)** gruppi 3, 6A, 6B e 8 ◀ . Per i gruppi soggetti a tale obbligo, nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese di origine e la dicitura «sì» è contrassegnata con una crocetta.

7. **(302/2013)** La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.

Nella casella 24 del titolo relativo ai gruppi 3 e 6A, nonché al contingente del gruppo 6B recante il numero d'ordine 09.4262, è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte C.

Nella casella 24 del titolo relativo al gruppo 8 nonché al contingente del gruppo 6B recante il numero d'ordine 09.4261, è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte D.

Nella casella 24 del titolo relativo ai contingenti del gruppo 6B recanti i numeri d'ordine 09.4263, 09.4264 e 09.4265, è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte E.

Articolo 5

1. **(1246/2012)** La domanda di diritto di importazione per i gruppi 5A e 5B e la domanda di titolo di importazione per gli altri gruppi possono essere presentate esclusivamente nei primi sette giorni del terzo mese che precede ciascun periodo o sottoperiodo contingente.

2. **(302/2013)** Una cauzione pari a 50 EUR/100 kg è depositata all'atto della presentazione di una domanda di titolo per i gruppi 2, 3, 6A, 6B e 8. La cauzione è fissata a 10 EUR/100 kg per i gruppi 1, 4A, 4B e 7 e a 35 EUR/100 kg per le domande di diritti di importazione relative ai gruppi 5A e 5B.

3. **(1246/2012)** Entro il quattordicesimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali richiesti, espressi in chilogrammi, ripartiti per numero d'ordine e origine.

4. **(257/2011)** I diritti di importazione sono concessi e i titoli sono rilasciati a decorrere dal ventitreesimo giorno del mese di presentazione delle domande ed entro l'ultimo giorno dello stesso mese. I diritti di importazione sono validi dal primo giorno del sottoperiodo per il quale la domanda è stata presentata fino al 30 giugno dello stesso periodo di importazione e non sono trasferibili.

5. Per **(1246/2012)** i gruppi 5A e 5B ◀ , il richiedente può presentare domanda di titolo di importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione. Per questo gruppo i titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

Per **(1246/2012)** i gruppi 5A e 5B ◀ l'operatore costituisce una cauzione pari a 75 EUR/100 kg. al momento del rilascio del titolo di importazione. Ogni titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti ed una parte proporzionale della cauzione costituita per i diritti di importazione conformemente al paragrafo 2 viene immediatamente svincolata.

6. Le domande di titoli di importazione corrispondono al quantitativo totale dei diritti di importazione attribuiti. Quest'obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) per tutti i gruppi tranne **(1246/2012)** i gruppi 5A e 5B ◀ entro il decimo giorno del mese successivo al mese di presentazione delle domande, i quantitativi coperti dai titoli che hanno rilasciato;

b) **(1246/2012)** per i gruppi 5A e 5B entro il decimo giorno del mese successivo a ciascun periodo o sottoperiodo contingente, i quantitativi coperti dai titoli che hanno rilasciato durante tale periodo o sottoperiodo.

2. **(257/2011)** Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica a norma del presente regolamento nel corso del periodo considerato.

3. **(257/2011)** In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto dei titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi registrati a tergo dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:

a) una prima volta unitamente alle comunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento per quanto riguarda le domande presentate per l'ultimo sottoperiodo del periodo continentale annuo;

b) una seconda volta entro la fine del quarto mese successivo al termine di ciascun periodo annuale per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a).

(1246/2012) Per i gruppi 3, 4B, 5B e 6B, la comunicazione di cui al primo comma, lettera a), non si applica.

4. **(1246/2012)** I quantitativi di cui ai paragrafi 1 e 3 sono espressi in chilogrammi e ripartiti per numero d'ordine. I quantitativi di cui al paragrafo 2 sono espressi in chilogrammi e ripartiti per numero d'ordine e origine.

Articolo 7

(302/2013)

1. In deroga all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, i titoli d'importazione e i diritti d'importazione sono validi a decorrere dal primo giorno del periodo o del sottoperiodo contingente per il quale la domanda è stata presentata fino al 30 giugno dello stesso periodo contingente.

Tuttavia, per i gruppi 5A e 5B, i titoli sono validi 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio effettivo del titolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti da titoli relativi a gruppi diversi dai gruppi 5A e 5B non sono trasferibili.

3. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli relativi ai gruppi 5A e 5B è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

Articolo 8

1. **(1246/2012)** L'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità brasiliane (per i gruppi 1, 4A, 4B e 7) e thailandesi (per i gruppi 2, 5A e 5B) conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. **(1246/2012)** Il paragrafo 1 non si applica ai gruppi 3, 6A, 6B e 8.

Articolo 9

A titolo provvisorio, alle importazioni dei prodotti dei codici 0210 99 39, 1602 32 19 e 1602 31, effettuate tra il 31 maggio e il 30 giugno 2007, continuano ad applicarsi i diritti tariffari in vigore il 30 maggio 2007.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 9 si applica a decorrere dal 31 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**ALLEGATO I
(302/2013)**

Carni di pollame salate o in salamoia ⁽¹⁾

Paese	Numero del gruppo	Periodicità della gestione	Numero d'ordine	Codice NC	Dazio doganale	Quantitativi annui (tonnellate)	Quantitativo minimo per domanda	Quantitativo massimo per domanda
Brasile	1	Trimestrale	09.4211	ex021099 39	15,4 %	170 807	100 t	10 %
Thailandia	2	Trimestrale	09.4212	ex021099 39	15,4 %	92 610	100 t	5 %
Altri	3	Annuale	09.4213	ex021099 39	15,4 %	828	10 t	10 %

⁽¹⁾ L'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC, a condizione che la carne salata o in salamoia di cui trattasi sia carne di pollame di cui al codice NC 0207.

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Paese	Numero del gruppo	Periodicità della gestione	Numero d'ordine	Codice NC	Dazio doganale	Quantitativi annui (tonnellate)	Quantitativo minimo per domanda	Quantitativo massimo per domanda
Brasile	4A	Trimestrale	09.4214	1602 32 19	8 %	79 477	100 t	10 %
			09.4251	1602 32 11	630 EUR/t	15 800	100 t	10 %
			09.4252	1602 32 30	10,9 %	62 905	100 t	10 %

	4B	Annuale	09.4253	1602 32 90	10,9 %	295	10 t	100 %
Thailandia	5A	Trimestrale	09.4215	1602 32 19	8 %	160 033	100 t	10 %
			09.4254	1602 32 30	10,9 %	14 000	100 t	10 %
			09.4255	1602 32 90	10,9 %	2 100	10 t	10 %
			09.4256	1602 39 29	10,9 %	13 500	100 t	10 %
	5B	Annuale	09.4257	1602 39 21	630 EUR/t	10	10 t	100 %
			09.4258	ex160239 85 ⁽¹⁾	10,9 %	600	10 t	100 %
09.4259			ex160239 85 ⁽²⁾	10,9 %	600	10 t	100 %	
Altri	6A	Trimestrale	09.4216	1602 32 19	8 %	11 443	10 t	10 %
			09.4260	1602 32 30	10,9 %	2 800	10 t	10 %
	6B	Annuale	09.4261 ⁽³⁾	1602 32 11	630 EUR/t	340	10 t	100 %
			09.4262	1602 32 90	10,9 %	470	10 t	100 %
			09.4263 ⁽⁴⁾	1602 39 29	10,9 %	220	10 t	100 %
			09.4264 ⁽⁴⁾	ex160239 85 ⁽¹⁾	10,9 %	148	10 t	100 %
			09.4265 ⁽⁴⁾	ex160239 85 ⁽²⁾	10,9 %	125	10 t	100 %

⁽¹⁾ Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame pari o superiore al 25 % ma inferiore al 57 %.

⁽²⁾ Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame inferiore al 25 %.

⁽³⁾ Altri, escluso il Brasile e inclusa la Thailandia.

⁽⁴⁾ Altri, esclusa la Thailandia e incluso il Brasile.

Preparazioni di carne di tacchino

Paese	Numero del gruppo	Periodicità della gestione	Numero d'ordine	Codice NC	Dazio doganale	Quantitativi annui (tonnellate)	Quantitativo minimo per domanda	Quantitativo massimo per domanda
Brasile	7	Trimestrale	09.4217	1602 31	8,5 %	92 300	100 t	10 %
Altri	8	Trimestrale	09.4218	1602 31	8,5 %	11 596	10 t	10 %

ALLEGATO II

A. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, primo comma:

in italiano : Regolamento (CE) n. 616/2007.

B. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, secondo comma:

In italiano : riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 616/2007
Valido a decorrere dal ...

C. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, terzo comma:

in da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Thailandia in applicazione del
italiano regolamento (CE) n. 616/2007.

D. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, quarto comma:

in : da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del
italiano regolamento (CE) n. 616/2007.

E. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, quinto comma:

in : da non utilizzare per prodotti originari della Thailandia in applicazione del
italiano regolamento (CE) n. 616/2007.

OMESSE LE DICITURE NELLE ALTRE LINGUE DELL'UNIONE